



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale
Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia
Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 3

Oggetto: Esterometro e nuove regole per i Mod. Intrastat 2022

Con l'inizio del nuovo anno, i soggetti passivi IVA sono chiamati a verificare gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, in primis, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del c.d. "esterometro", vale a dire l'invio massivo dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l'art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica.

Pertanto la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti per il primo semestre 2022 sarà effettuata secondo le attuali modalità e termini:

- entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato e operando l'ulteriore differimento di cui all'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

Dal secondo semestre 2022, invece, muteranno i termini dell'adempimento, essendovi l'obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l'aggiornamento dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all'integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interessano anche i modelli INTRASTAT, alla luce della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT) datata 23 dicembre 2021:



- è abolito l'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici.

Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall'applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli INTRASTAT, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1-bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (DM 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell'ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è prevista la predisposizione della dichiarazione IVA annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri IVA delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi IVA con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Palazzolo sull'Oglio, 04 gennaio '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)